



Città di Pontida

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA CONCERNENTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Sommario

Art. 1 – Finalità ed oggetto del regolamento

Art. 2 – Adesione alle convenzioni attive

Art. 3 – Valore stimato dei contratti pubblici

Art. 4 – Programmazione dei contratti pubblici

Art. 5 – Progettazione nei contratti pubblici

Art. 6 – Acquisto di lavori, forniture e/o servizi attraverso il mercato elettronico

Art. 7 – Principio di rotazione

Art. 8 – L'aggiudicazione dei contratti pubblici

Art. 9 – Affidamento diretto

Art. 10 – Procedura negoziata

Art. 11 – Amministrazione diretta

Art. 12 – La stipulazione dei contratti pubblici

Art. 13 – L'esecuzione dei contratti pubblici

Art. 14 – Forniture e servizi sotto soglia caratterizzati dall'elevata ripetitività

Art. 15 – Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza

Art. 16 – Norme finali

Art. 1 – Finalità ed oggetto del regolamento

1. La finalità che il presente regolamento comunale si propone di perseguire e che assolve all'onere motivazionale sotteso all'approvazione del presente provvedimento riposa nell'applicazione delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la propria deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 a cura del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la propria deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018.

2. Il presente regolamento comunale è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione della Repubblica Italiana, nel rispetto dei principi generali sulla libera concorrenza nel mercato interno fissati dagli articoli da 101 a 109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché degli articoli 3, quarto comma, 7 e 191 del T.U.E.L. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), così come modificato, da ultimo, dall'articolo 11, quarto comma, della Legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), salve successive modificazioni e/o integrazioni dello stesso, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la prestazione di servizi e/o la fornitura di beni aggiudicati, appaltati e/o affidati della stazione unica appaltante denominata Comune di Pontida non soggetta agli obblighi di cui al D.P.C.M. del 24 dicembre 2015.

3. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal c.d. Decreto correttivo (Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103), nonché dal Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 nell'ambito principi generali di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana.

4. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per la stipulazione di tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture aventi un valore economico ricompreso entro le soglie di cui all'art. 36, com. 2, lett. a), D.lgs. 50/2016 (d'ora in avanti "sotto soglia": non inferiori oggi ad euro mille e non pari o superiori ad euro quarantamila, salve successive modificazioni e/o integrazioni che costituiranno automatiche modificazioni e/o integrazioni del presente regolamento).

5. Trova altresì applicazione agli acquisti di lavori, beni e servizi sotto soglia, nella misura e con le modalità che saranno disciplinate dalla normativa legislativa di tempo in tempo vigente, l'obbligo per il Responsabile Unico del Procedimento di fare ricorso: a) al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero agli altri mercati elettronici previsti e istituiti nel rispetto della normativa vigente; b) al sistema telematico di acquisto eventualmente messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale (d'ora in avanti anche "soggetto aggregatore"). Ai fini dell'adempimento di tali obblighi, l'utilizzo del sistema telematico d'acquisto o dei mercati elettronici attivi in conformità alle previsioni ordinamentali vigenti sono da considerarsi a tutti gli effetti equiparati e/o equivalenti.

6. Per i contratti pubblici concernenti lavori, servizi e forniture per un valore inferiori ad euro mille il Responsabile Unico del Procedimento potrà procedere all'affidamento diretto senza il ricorso ai sistemi di intermediazione telematica (c.d. mercati elettronici) nazionali (MePA) o regionali (Sintel) anche con ordinazioni fatte a terzi pagate in contanti e rimborsate a mezzo economico in attuazione

dell'articolo 191, comma 2, T.U.E.L. secondo la disciplina dettata per codesto Ente dall'articolo 4 del "Regolamento comunale di contabilità armonizzata e di economato-provveditorato", approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Pontida numero 39 del 17 dicembre 2016. Per tali affidamenti di modico valore inferiori a mille euro, o comunque per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento di contabilità adottato dalla stazione appaltante, tenendo conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa anche in forma sintetica con un richiamo al regolamento stesso nella determinazione ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

7. Per i contratti pubblici concernenti lavori, servizi e forniture per un valore pari o superiori ad euro quarantamila il Responsabile Unico del Procedimento si limiterà: (i) alla predisposizione del capitolato speciale d'appalto, affidando la gestione della gara d'appalto alla centrale di committenza convenzionata con l'Ente con propria determinazione (attualmente la stazione unica appaltante della Provincia di Lecco, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Pontida numero 4 del 09 aprile 2016 e della deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Pontida numero 21 del 05 maggio 2018); (ii) alla presa d'atto dell'aggiudicazione con propria determinazione; (iii) alla sottoscrizione di copia cartacea e digitale di un contratto redatto in forma pubblica a cura dell'Ufficio Contratti e rogato a cura del Segretario Generale della Città di Pontida.

8. Tutti gli importi previsti e le soglie disciplinate dal presente regolamento s'intendono iva esclusa.

9. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente e, nello specifico, all'articolo 3 del codice dei contratti pubblici che qui si intende integralmente richiamato.

10. Il presente regolamento comunale è applicato nel rispetto delle norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, cioè nell'ambito degli spazi di autonomia che tale normativa riconosce all'Ente.

Art. 2 – Adesione alle convenzioni attive

1. Trova applicazione agli acquisti di lavori, di beni e di servizi sotto soglia, l'obbligo di utilizzare i parametri prezzo-qualità delle convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale che presentino contenuti comparabili con il lavoro, la fornitura e il servizio che si vuole acquisire come limiti massimi ai sensi e per gli effetti, anche sanzionatori, previsti dalla legislazione vigente.

2. In assenza di convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale, si applicano i prezzi di riferimento eventualmente pubblicati da ANAC per la tipologia di lavori, beni e di servizi di cui si voglia procedere all'acquisto utilizzando le procedure sotto soglia. I prezzi di riferimento eventualmente pubblicati da ANAC costituiscono prezzo massimo d'aggiudicazione a pena di nullità.

3. In assenza di convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale, è comunque obbligatorio dare sempre atto nella determinazione a contrarre che la preventiva consultazione del sito www.acquistinrete.it non ha evidenziato la presenza di alcuna iniziativa a livello di convenzioni attive con parametri di qualità e elementi identificativi essenziali comparabili con l'appalto in esame.

4. In presenza di convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale, è obbligatorio acquistare i lavori, i beni ed i servizi in via esclusiva dall'aggiudicatario del lotto a pena di nullità qualora rientrino nelle categorie individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. L'adesione alle convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale è sempre gestita in via esclusiva dall'Ufficio Contratti che ne conserva copia protocollata nel proprio archivio, fermo comunque restando gli obblighi e gli oneri attribuiti al Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 3 – Valore stimato dei contratti pubblici

1. Per applicare le disposizioni del presente regolamento comunale nella scelta della procedura di affidamento deve essere calcolato e formalizzato preventivamente il valore stimato del contratto pubblico applicando le regole specifiche dettate dall'articolo 35 del codice di contratti pubblici.

2. Nella stima del contratto non va conteggiata l'IVA, ma l'eventuale opzione di rinnovo dello stesso.

3. Il valore stimato del contratto pubblico può non coincidere con il valore posto a base di gara che rappresenta sempre il riferimento necessario per disciplinare le modalità di presentazione dell'offerta economica e le modalità di pagamento del corrispettivo (a titolo esemplificativo: nell'affidamento del servizio di consegna dei pasti a domicilio di cui al regolamento approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 57 del 25.11.2017 il valore a base di gara è il costo del singolo pasto, ma il valore stimato dell'affidamento è dato dalla moltiplicazione del costo pasto posto a base di gara).
4. È vietato in ogni caso suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio, avente carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi, pena l'irrogazione delle sanzioni penali previste.
5. Si applica ai contratti pubblici sotto soglia la disciplina del codice in materia di lotti funzionali e prestazionali per favorire la partecipazione diretta alle procedure d'affidamento delle piccole imprese.

Art. 4 – Programmazione dei contratti pubblici

1. Sono soggetti all'obbligo di programmazione triennale i lavori pubblici e le opere di importo pari o superiore a € 100.000 e biennale le forniture e i servizi di importo pari o superiore ad € 40.000.
2. Il fabbisogno di forniture e servizi deve essere stimato e sommato sul biennio a livello di Ente.
3. Ogni settore e servizio è tenuto entro il 15 ottobre a trasmettere all'Ufficio Segreteria-Contratti l'elenco dettagliato delle forniture e dei servizi di cui stima il fabbisogno per il successivo biennio con specificazione anche del valore annuale, ai fini della predisposizione del bilancio pluriennale. La Responsabile dell'Ufficio Segreteria-Contratti provvede ad informare per iscritto via protocollo interno il Sindaco, la Giunta Comunale e il Segretario Comunale delle relazioni/ricieste pervenute.
4. In presenza di forniture e di servizi aventi le medesime caratteristiche il valore che sarà preso a riferimento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di programmazione sarà quello risultante dalla somma dei fabbisogni espressi e comunicati dai settori. In tale caso in sede di programmazione potrà essere individuato il settore cui farà capo la/le procedura/e di affidamento. In mancanza di espressa indicazione della Giunta, tutte le procedure di affidamento fanno capo all'Ufficio Contratti.
5. All'Ufficio Contratti compete la predisposizione, indizione e aggiudicazione di ogni gara, affidamento e/o appalto della Stazione Unica Appaltante Comune di Pontida a beneficio di tutti gli uffici comunali, tramite l'uso delle piattaforme informatiche (MePA, SINTEL, CONSIP) all'uopo previste dalla normativa vigente, compreso il controllo di ogni documentazione contrattuale (foglio patti e condizioni, disciplinare, capitolato speciale d'appalto), finanziaria (modello di tracciabilità dei flussi finanziari, offerta economica, impegno di spesa), nonché amministrativa (determinazione di settore, manifestazione d'interesse, lettera d'invito alla procedura, modello di domanda di partecipazione alla procedura) inerente, connessa o conseguente ad ogni procedura di pubblica contrattazione (fermo restando che il testo di tutte le clausole sostanziali del contratto pubblico e la responsabilità per il suo contenuto rimangano di specifica competenza tecnica dei singoli uffici) nel precipuo rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale della Città con la propria deliberazione n. 51 del 13 giugno 2011 e poi successivamente modificato dalla Giunta Comunale della Città con la propria deliberazione n. 36 del 25 marzo 2017).
6. Per i contratti pubblici all'Ufficio Contratti compete la predisposizione del testo del contratto, il calcolo dei diritti di segreteria, nonché la registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate.
7. Rimane inteso che la responsabilità verso l'esterno resti in capo al responsabile di settore, il quale informa periodicamente la giunta comunale sullo stato di attuazione del piano esecutivo di gestione.
8. Il responsabile di settore può avvalersi, oltre alla consulenza dell'Ufficio Contratti per il concreto svolgimento delle procedure di gara, anche di un responsabile di servizio, fermo restando che ogni compito e responsabilità che non sia esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile unico del procedimento resta a carico del responsabile del settore competente.
9. Il responsabile del settore garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del suo settore e li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 5 – Progettazione nei contratti pubblici

1. Per i lavori sotto soglia fino all'importo di € 40.000 si dispone che gli oneri di progettazione possano essere assolti con modalità semplificate sia nella tipologia, sia nei contenuti degli elaborati.
2. Per i lavori sotto soglia fino all'importo di € 150.000 si dispone che gli oneri di progettazione possano essere assolti con il livello definitivo-esecutivo, fatta eccezione per i finanziamenti ottenuti a mezzo di devoluzione di mutuo che richiedono la progettazione preliminare approvata in via tecnica.
3. Per le forniture ed i servizi sotto soglia fino all'importo di € 40.000 si dispone che gli oneri di progettazione possano essere assolti con la puntuale descrizione dell'oggetto dell'affidamento all'interno della determinazione a contrarre semplificata.
4. Per le forniture ed i servizi sotto soglia da € 40.000 € a € 100.000 si dispone che gli oneri di progettazione possano essere assolti con la predisposizione di schede tecniche che descrivano le caratteristiche dei beni e/o dei capitolati prestazionali.
5. Per le forniture ed i servizi sotto soglia oltre l'importo di € 100.000 si dispone che gli oneri di progettazione possano essere assolti con un unico livello esecutivo che di minima comprenda: relazione descrittiva e di contesto; capitolato giuridico- prestazionale; elaborati grafici e/o tecnici.
6. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, servizi e/o forniture, s'applica la disciplina regolamentare comunale relativa al settore economicamente prevalente nella prestazione.
7. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti, la somma degli importi dei servizi di riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e di lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'articolo 23 del Codice Contratti Pubblici.

Art. 6 – Acquisto di lavori, forniture e/o servizi attraverso il mercato elettronico

1. Per lavori, forniture, servizi di cui al presente regolamento, fino al valore della soglia comunitaria, nei limiti e in permanenza della sussistenza dell'obbligo di acquisizione attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero agli altri mercati elettronici o a sistema telematico di acquisto previsti e istituiti nel rispetto della normativa vigente si procede:
 - a) mediante ordine diretto
 - b) mediante trattativa diretta
 - c) mediante richiesta d'offerta
2. L'ordine diretto fa seguito ad un confronto concorrenziale delle offerte al pubblico presenti sul mercato elettronico su cui il responsabile di servizio opera, tale confronto concorrenziale assolve agli stessi effetti della richiesta di più preventivi. Il Responsabile Unico del Procedimento nell'atto con cui dispone il perfezionamento dell'ordine diretto deve dar conto del criterio di aggiudicazione utilizzato e motivare in modo specifico e puntuale qualora, utilizzando i filtri messi a disposizione del sistema, non abbia aggiudicato al criterio del prezzo più basso. Mediante ordine diretto è possibile perfezionare solo affidamenti diretti entro la soglia di valore di 40.000 €.
3. La trattativa diretta concretizza una procedura negoziata con un solo operatore economico e può essere utilizzata per perfezionare un affidamento diretto in esito, di norma, alla consultazione dei cataloghi o una procedura negoziata senza bando in una delle casistiche in cui il codice consente, sussistendone i presupposti da richiamare e motivare di negoziare con un solo operatore economico.
4. La richiesta di offerta concretizza una procedura negoziata che deve sempre essere preceduta dalla determinazione a contrattare. Si applicano in tali casi le regole e i principi che la normativa e il presente regolamento dettano per le procedure negoziate. È consentito utilizzare gli elenchi di operatori economici che figurano abilitati sul Mercato Elettronico. Qualora si utilizzi la richiesta di offerta per affidamenti di importo inferiore a 40.000 € si seguono le regole della procedura negoziata, ma è possibile invitare un numero di operatori economici inferiore a quello minimo previsto dalle norme di tempo in tempo vigenti per gli importi superiori e fino alla soglia.

5. L'obbligo di utilizzo del mercato elettronico può essere derogato soltanto nei due seguenti casi:
- a) nelle fattispecie espressamente previste dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), dalle leggi speciali, dal presente regolamento comunale e/o da altri regolamenti comunali;
 - b) qualora il bene o il servizio pur presente sul mercato elettronico non possieda quelle qualità essenziali che lo rendono idoneo a soddisfare le esigenze dell'Ente. In tali casi la motivazione deve essere idonea, dettagliata e puntuale, fatta eccezione per quelle strumentazioni informatiche reputate dall'organo amministrativo di vertice indispensabili per digitalizzare le procedure di affidamento.
6. Quando si opera sul mercato elettronico il contratto è perfezionato con la modalità telematica. I contratti perfezionati sono comunque scaricati, protocollati e conservati a cura dell'Ufficio Contratti.
7. È obbligatoria la forma elettronica per i seguenti atti: a) trasmissione e pubblicizzazione di bandi o avvisi pubblici sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente"; b) messa a disposizione di tutti i documenti di gara (capitolato, invito alla procedura, tracciabilità dei flussi, busta economica, busta amministrativa); c) le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni con gli operatori economici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione delle offerte.

Art. 7 – Principio di rotazione

1. In attuazione dell'art. 36, com. 7, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Autorità Nazionale Anticorruzione con proprie linee guida n. 4 ha stabilito le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e per migliorare la qualità delle procedure di gara, delle indagini di mercato, nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione unica appaltante intenda avvalersi della facoltà d'esclusione delle offerte anomale.
2. Il punto 3.6. delle già richiamate linee guida n. 4 prescrive che si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti pubblici.

3. Il presente regolamento attua le richiamate linee guida n. 4 indicando fasce di valore economico degli affidamenti. Il principio di rotazione si applica agli affidamenti rientranti nella stessa fascia.

A) Per i servizi e le forniture, il presente regolamento stabilisce le seguenti cinque fasce:

- 1) da 1.0001 euro fino a 10.000 euro;
- 2) da 10.001 euro fino a 20.000 euro
- 3) da 20.001 euro fino a 39.999 euro
- 4) da 40.000 euro fino a 143.999 euro
- 5) da 144.000 euro fino a 220.999 euro

B) Per i lavori, il presente regolamento stabilisce invece le seguenti sei fasce:

1. da 1.0001 euro fino a 20.000 euro
2. da 20.001 euro fino a 39.999 euro
3. da 40.000 euro fino a 149.999 euro
4. da 150.000 euro fino a 309.600 euro
5. da 309.601 euro fino a 619.200 euro
6. da 619.201 euro fino a 999.999 euro

4. Il principio di rotazione si applica rispetto all'affidamento immediatamente precedente. Non sono consentite, con specifico riferimento agli ultimi tre anni economico-finanziari precedenti l'affidamento, operazioni anomale o frazionamenti artificiosi volti alla violazione o all'elusione di questo principio.

5. Il principio di rotazione non si applica ai contratti di appalto e alle concessioni di servizi che sono state espressamente escluse dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, con riferimento agli articoli 17, 17 bis, 18, 19 e 20 del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Art. 8 – L'aggiudicazione dei contratti pubblici

1. In attuazione dell'art. 36, com. 1, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai contratti sotto soglia si applicano innanzitutto i principi stabiliti agli artt. 30, com. 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici. In particolare, nell'espletamento delle procedure semplificate la stazione unica appaltante dovrà garantire il rispetto dei seguenti principi nell'aggiudicazione delle procedure di gara e dei pubblici contratti:

- a) *economicità*, ossia l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) *efficacia*, cioè la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) *tempestività*, ovvero l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) *correttezza*, consistente in una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) *libera concorrenza*, che si sostanzia nell'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) *non discriminazione e parità di trattamento* degli operatori economici, che comportano una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) *trasparenza e pubblicità*, che riguardo la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) *proporzionalità*, ossia l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) *sostenibilità energetica ed ambientale*, che attiene alla previsione nei bandi di gara di clausole e specifiche tecniche che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali ed energetici;
- j) *promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato*, che attiene alla previsione nei bandi di gara di clausole sociali che contribuiscano alla garanzia del diritto costituzionale al lavoro.

2. I lavori, le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento possono essere aggiudicati, in conformità ai limiti di importo previsti dal codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), dalle leggi speciali, dal presente regolamento e/o da altri regolamenti comunali con tre modalità:

- a) mediante affidamento diretto;
- b) mediante procedura negoziata;
- c) mediante amministrazione diretta.

Art. 9 – Affidamento diretto

1. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto – stipulato mediante la sottoscrizione digitale del capitolato speciale d'appalto o del foglio patti e condizioni – deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: (i) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; (ii) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 % del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

2. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: (i) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; (ii) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in

alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 % del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente comma, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità d'assoggettamento e d'effettuazione del controllo.

3. Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione unica appaltante, prima della stipulazione del contratto nelle forme di cui all'art. 12 del presente regolamento, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80, D.lgs. 50/2016) e speciale (eventuali), nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni e l'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività.

4. L'affidamento diretto è perfezionato con un unico provvedimento amministrativo nella forma della determinazione, la quale funge contestualmente da determinazione a contrarre e da atto d'affidamento. Resta comunque salva la facoltà discrezionale in capo al Responsabile d'avvalersi di due distinti atti.

5. L'affidamento diretto è preceduto dalla richiesta di due o più preventivi e dalla comparazione tra i preventivi acquisiti sulla base del criterio del minor prezzo. Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi per le acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo pari o inferiore a 10.000 €. Va garantita nella fase di richiesta dei preventivi e negli affidamenti per i quali si omette tale richiesta la rotazione tra gli operatori economici di cui si deve dare atto nella determinazione che perfeziona l'affidamento e che va declinata in conformità con quanto specificato nelle linee guida di ANAC e nel rispetto delle fasce di valore economico del presente regolamento. Le modalità con cui sono stati individuati i soggetti a cui richiedere i preventivi sono specificate e motivate nella determinazione.

6. L'affidamento diretto è stipulato con la sottoscrizione digitale del capitolato speciale d'appalto o del foglio patti e condizioni e perfezionato previa acquisizione obbligatoria del DURC, nonché d'apposita dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico affidatario circa l'insussistenza di motivi di esclusione e circa il possesso dei requisiti di idoneità e capacità richiesti per l'oggetto d'affidamento. L'Ufficio Contratti provvede, prima dell'aggiudicazione dell'offerta, alla verifica del casellario giudiziario alla Procura della Repubblica, alla regolarità fiscale presso l'Agenzia delle Entrate, nonché a tutti i controlli stabiliti dal codice dei contratti pubblici o da leggi speciali.

7. È obbligatoria per ogni settore/servizio l'attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive con le modalità semplificate previste da ANAC nelle sue linee guida e sempre ed in modo integrale su un campione nella misura minima del 20 %. Il campione è scelto quadrimestralmente con metodologie di casualità gestite da sistemi telematici dall'Ufficio Contratti, fatto salvo quanto diversamente disposto ed indicato da ANAC nelle sue linee guida, che relaziona per iscritto sull'esito dei controlli.

8. La cauzione provvisoria per gli affidamenti diretti è sempre facoltativa. La cauzione definitiva non è mai richiesta a fronte di un miglioramento nell'offerta economica presentata. Tale opzione deve tuttavia essere evidenziata per iscritto già in sede di richiesta del preventivo. È però obbligatoria una cauzione anche fideiussoria per i lavori e i servizi di importo pari o superiore ad euro 20.000.

9. Negli affidamenti diretti il contratto è perfezionato mediante scambio di corrispondenza a mezzo di posta elettronica certificata, protocollando in entrata il preventivo a cura dall'Ufficio Protocollo e protocollando in uscita l'ordine diretto d'acquisto o la determinazione a cura dall'Ufficio Contratti. Resta comunque inteso che la stipula del contratto sia regolata dall'art. 12 del presente regolamento.

10. Per gli affidamenti diretti la nomina e le modalità di svolgimento della direzione dei lavori e/o dell'esecuzione del servizio/fornitura sono regolate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 15 maggio 2018, n. 111).

11. Per gli affidamenti diretti sotto soglia il principio dell'adequata motivazione nella determinazione a contrattare è assolto anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici, purché sia rispettato il principio di rotazione nei contratti pubblici, in un'ottica d'efficacia e semplificazione.

Art. 10 – Procedura negoziata

1. Nelle procedure negoziate, la scelta del contraente è effettuata mediante lo svolgimento di quattro fasi distinte: a) previa determinazione a contrarre; b) lo svolgimento del confronto competitivo tra gli operatori economici invitati; c) la determinazione di affidamento; d) la stipulazione del contratto. Nelle procedure negoziate la scelta degli operatori economici da invitare alla partecipazione alla gara deve avviarsi con una delle modalità di seguito indicate, tra loro alternative e non integrabili:

a) attraverso la pubblicazione di avvisi di indagine di mercato che specificano i seguenti elementi: (i) l'oggetto d'affidamento; (ii) requisiti richiesti per la partecipazione; (iii) contenuti e caratteristiche essenziali del contratto oggetto della procedura; criterio di aggiudicazione; (iv) il termine entro cui presentare istanza; (v) l'eventuale numero minimo e/o massimo di operatori economici che saranno invitati e il criterio con cui saranno selezionati se le istanze presentate dovessero eccedere il numero;

b) attraverso la pubblicazione e lo svolgimento di vere e proprie preventive indagini di mercato anche periodiche con riguardo ad una pluralità di procedure aggiudicabili in un determinato periodo per tipologie predeterminate di prestazioni, aventi i medesimi elementi minimi indicati al punto a);

c) l'utilizzo di elenchi, predisposti dall'ente o da altre stazioni appaltanti, di operatori economici aventi le caratteristiche specificate nel successivo comma e nelle disposizioni attuative del presente regolamento, approvate dalla Giunta Comunale della Città di Pontida con una propria deliberazione.

2. Gli avvisi di indagine di mercato devono sempre essere preventivamente approvati con una determinazione a contrattare. Gli avvisi di indagine di mercato devono sempre essere pubblicati sulla home-page, sull'albo pretorio online e nella sotto-sezione "Bandi di Gara" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente. Per le indagini di mercato per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 100.000 € e per l'acquisto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 € il responsabile unico del procedimento potrà valutare anche altre forme di pubblicità, preferibilmente in forma telematica. La pubblicità effettuata sui giornali in forma cartacea o comunque con modalità a pagamento è da limitarsi ai soli casi in cui la legge ne prescrive espressamente l'obbligo. Gli avvisi devono essere pubblicati per un minimo di 15 giorni. Per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 100.000 € e per l'acquisto di lavori di importo pari o superiore a 150.000€ il termine minimo di pubblicazione è di 20 giorni. In caso di urgenza dettata da ragioni oggettive e non imputabili all'Ente, adeguatamente motivate nella determinazione a contrattare, il termine minimo di pubblicazione può essere contenuto in 5 giorni. Gli avvisi di indagine di mercato sono aperti alla partecipazione di tutti gli operatori economici che risultino in possesso dei requisiti richiesti e facciano istanza di partecipazione nei termini previsti. In tale circostanza non si pone, anche in caso di coincidenza del contratto da affidare nei suoi contenuti essenziali (oggetto, durata, caratteristiche e prezzo), il problema della rotazione negli inviti e negli affidamenti. Qualora il responsabile unico del procedimento intenda limitare la partecipazione al numero minimo di operatori fissato dalle norme oppure fissare un tetto massimo, l'avviso di indagine di mercato deve specificare modalità e criteri con cui saranno selezionati gli operatori da invitare. La modalità ordinaria preferibile è rappresentata dal sorteggio in seduta pubblica, ma sono ammesse anche altre modalità quali l'ordine di arrivo al protocollo delle istanze e la valutazione dei requisiti in relazione allo standard minimo richiesto nell'avviso, a scelta discrezionale, ma motivata del responsabile unico del procedimento. In tale circostanza va rispettato il principio della rotazione tra gli operatori economici negli inviti e nell'affidamento, di cui si deve dare atto nella determinazione a contrarre, declinata in conformità alle linee guida di ANAC n. 4, nonché nel rispetto delle fasce di valore economico riportate nel presente regolamento comunale.

3. Il Consiglio Comunale della Città di Pontida delega la Giunta Comunale della Città di Pontida all'adozione di disposizioni attuative per la formazione di elenchi di operatori economici. Gli elenchi di operatori economici possono essere formati a livello di ente, di settore e di ufficio o per tipologia di lavoro, di servizio e di fornitura. La formazione degli elenchi di operatori economici è

sempre preceduta da una determinazione a contrattare. La formazione degli elenchi di operatori economici deve sempre essere pubblicata con avviso sulla home-page, sull'albo pretorio online e nella sotto-sezione "Bandi di Gara" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente. Il responsabile unico del procedimento può anche prevedere in sede di approvazione della determinazione a contrattare altre forme di pubblicità, preferibilmente in forma telematica. La pubblicità effettuata sui giornali in forma cartacea o comunque con modalità a pagamento è da limitarsi ai soli casi in cui la legge ne prescriva espressamente l'obbligo. Gli avvisi devono essere pubblicati per un minimo di 20 giorni. Gli elenchi devono essere aggiornati almeno con cadenza annuale e l'aggiornamento deve essere preceduto dall'approvazione dell'avviso con determinazione del responsabile unico del procedimento, nonché dalla pubblicazione dell'avviso sulla home-page, sull'albo pretorio online e nella sotto-sezione "Bandi di Gara" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente. Il responsabile unico del procedimento può anche in questo caso prevedere in sede di approvazione della determinazione a contrattare altre forme di pubblicità, preferibilmente in forma telematica. La pubblicità effettuata sui giornali in forma cartacea o comunque con modalità a pagamento è da limitarsi ai soli casi in cui la legge ne prescriva espressamente l'obbligo. Gli avvisi devono essere pubblicati per un minimo di 20 giorni. L'avviso per la formazione dell'elenco di operatori economici deve espressamente sempre riportare: a) l'identificazione dei lavori, forniture e/o servizi oggetto dell'elenco; b) l'eventuale suddivisione in categorie e fasce di importi; c) l'articolazione dei requisiti, eccetto i requisiti generali di moralità che dovranno essere sempre richiesti in relazione alle categorie e alle fasce d'importi; d) l'indicazione della cadenza di aggiornamento dell'elenco e la sua natura aperta che consente agli operatori economici di formulare in qualsiasi tempo l'istanza di iscrizione; e) i criteri con cui l'elenco sarà utilizzato per garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e la rotazione negli inviti e negli affidamenti; f) chiarire gli obblighi che gravano sugli operatori economici in termini di comunicazione di ogni variazione che incida sui requisiti posseduti (generali, idoneità e capacità); g) specificare le modalità con cui saranno eseguite verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco e, in caso di verifica con esito negativo, le conseguenze (obbligo denuncia penale per dichiarazione mendace, immediata cancellazione dall'elenco e inibizione a richiedere nuova iscrizione per un anno). Gli operatori economici devono produrre alla stazione unica appaltante un'istanza accompagnata da dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico circa l'insussistenza di motivi di esclusione e circa il possesso dei requisiti di idoneità e capacità richiesti dall'avviso per l'iscrizione nell'elenco. Per completare l'iscrizione nell'elenco, gli operatori devono inoltre produrre una dichiarazione di impegno a partecipare alle procedure negoziate cui siano invitati e di accettazione della esclusione per un anno dall'elenco qualora non presentino la loro offerta a due procedure cui siano stati invitati. Qualora il responsabile unico del procedimento intenda limitare la partecipazione al numero minimo di operatori fissato dalle norme oppure fissare un tetto massimo, la determinazione a contrattare deve specificare modalità e criteri con cui saranno selezionati gli operatori economici iscritti nell'elenco da invitare. La modalità ordinaria preferibile è rappresentata dal sorteggio in seduta pubblica, ma sono ammesse anche altre modalità quali l'ordine di arrivo al protocollo delle istanze e la valutazione dei requisiti in relazione allo standard minimo richiesto nell'avviso, a scelta discrezionale, ma motivata del responsabile unico del procedimento. In tale circostanza va rispettato il principio della rotazione tra gli operatori economici negli inviti e nell'affidamento, di cui si deve dare atto nella determinazione a contrarre, declinata in conformità alle linee guida n. 4, nonché nel rispetto delle fasce di valore economico.

4. Nelle procedure negoziate la lettera d'invito va inoltrata contemporaneamente a tutti gli operatori economici invitati mediante protocollo in uscita a posta elettronica certificata e deve riportare a pena di nullità i contenuti minimi di seguito indicati: a) l'oggetto dell'affidamento ossia una sufficiente descrizione dei lavori o servizi da eseguire, del bene o della prestazione da acquisire; b)

il prezzo a base di gara e il valore stimato del contratto; c) i termini di esecuzione dei lavori o del servizio, o i termini di consegna del bene; d) le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture; e) le modalità di pagamento e le penalità in caso di ritardo e/o d'inadempimento, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dall'Amministrazione comunale; f) il diritto del committente di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario in caso di inadempimento; g) il termine per la presentazione delle offerte, che non può di regola essere inferiore a dieci giorni solari consecutivi; in casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a non meno di sette giorni solari consecutivi. I termini vanno comunque intesi quali termini perentori; h) il periodo in giorni di validità delle offerte; i) la documentazione da produrre a corredo dell'offerta e le garanzie richieste all'affidatario del contratto; j) le penali previste; k) i termini di pagamento previsti; l) l'invito all'operatore economico a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti e a dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; m) il criterio o i criteri di valutazione delle offerte accompagnato dagli elementi di valutazione e dal peso ponderale degli stessi qualora si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; n) il giorno e l'ora della seduta pubblica di apertura delle offerte; o) la facoltà di eventuale rinegoziazione delle offerte mediante successivi rilanci; p) l'indicazione del responsabile unico del procedimento e dei recapiti anche di altro soggetto per ottenere informazioni; q) l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento comunale per l'attuazione del regolamento dell'Unione Europea 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, approvato dal Consiglio Comunale della Città di Pontida con la deliberazione n. 20 del 05.05.2018, salve successive modificazioni e/o integrazioni.

5. Il responsabile unico del procedimento, in relazione alla natura negoziata della procedura, può riservarsi la facoltà, ove lo ritenga opportuno oppure conveniente, di formulare nuovi inviti per il miglioramento dell'offerta economica mediante rilanci. Nel corso della negoziazione il responsabile unico del procedimento garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere mai fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Delle operazioni di gara deve essere redatto processo verbale.

6. I principi generali ai quali attenersi nella conduzione della gara sono: a) il rispetto delle regole di valutazione prefissate; b) la contestualità della presentazione delle offerte; c) la segretezza delle offerte e l'assenza nella busta contenente l'offerta tecnica di qualsivoglia elemento riconducibile all'offerta economica; d) la pubblicità dell'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, la busta contenente l'offerta tecnica finalizzata alla sola verifica dei contenuti e l'offerta economica; e) l'esame in seduta riservata dell'offerta tecnica; f) la trasparenza e la par condicio tra i concorrenti in tutte le fasi della procedura negoziata; g) la verifica della congruità economica dell'offerta in relazione ai parametri prefissati; h) l'apertura delle offerte deve essere effettuata dal responsabile unico del procedimento nella stazione unica appaltante dell'Ente o della centrale unica di committenza (se ricorre la casistica), il quale dovrà chiedere di essere assistito da due testimoni, scelti fra i dipendenti comunali. La nomina di una commissione di gara è sempre obbligatoriamente disposta ogni qualvolta si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione di gara è competente solo all'esame dell'offerta economica e tecnica. L'affidamento può essere effettuato anche in presenza di un'unica offerta valida e ritenuta congrua se espressamente previsto nella lettera d'invito alla partecipazione alla procedura negoziata di gara.

7. Il contratto con il soggetto affidatario di una procedura negoziata viene concluso con modalità elettronica mediante una scrittura privata redatta e autenticata dal dipendente comunale individuato con apposito decreto sindacale per gli affidamenti di forniture e/o servizi d'importo eccedente € 200.000 e mediante la forma pubblica amministrativa redatta a cura dell'Ufficio Contratti e rogata a cura del Segretario Comunale Generale per gli affidamenti di lavori d'importo eccedente € 500.000.

Art. 11 – Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e i servizi sotto la soglia di € 150.000 qualora effettuati impiegando materiali, operai e mezzi di proprietà, in uso, acquisiti o noleggiati dall'Ente.
2. Le forniture e/o i servizi necessari per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta che rispondano alla esigenza di realizzare piccoli e non programmabili interventi di manutenzione sul patrimonio pubblico esistente possono essere effettuate con modalità semplificate, in esenzione agli obblighi in materia sia di tracciabilità, sia d'acquisto attraverso il mercato elettronico e/o telematico.
3. Quando gli interventi sono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile del settore, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede la pronta assunzione di personale straordinario, secondo le norme legislative o regolamentari sull'accesso concorsuale al pubblico impiego, ricorrendo eventualmente a contratti formativi, interinali, stagionali e a tempo determinato.
4. Il responsabile del settore provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, preferibilmente se possibile in via economale, sempre nel pieno rispetto della normativa dettata dal codice dei contratti pubblici e dal presente regolamento comunale, nonché all'eventuale noleggio di attrezzi, mezzi e/o trasporti necessari per la realizzazione del lavoro, del servizio e/o della fornitura.

Art. 12 – La stipulazione dei contratti pubblici

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 14, Codice dei Contratti Pubblici, il contratto pubblico è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 14 *bis*, Codice dei Contratti Pubblici, i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando di gara o nell'invito alla procedura di gara, sono parte integrante e sostanziale del contratto pubblico e della corrispondente determinazione.
3. Per i contratti sopra soglia, oltre alla stipulazione di cui ai precedenti commi, è redatta in aggiunta dall'Ufficio Contratti – contestualmente alla stipulazione in forma telematica con firma digitale – una duplice copia cartacea sottoscritta in ogni pagina dall'appaltatore, dalla stazione unica appaltante e dall'ufficiale rogante, sulla quale sono apposte i valori bollati, protocollata dall'Ufficio Contratti.
4. Una volta provveduto alla registrazione del contratto pubblico presso l'Agenzia delle Entrate in via telematica, l'Ufficio Contratti provvede tempestivamente all'annotazione degli estremi del medesimo in un apposito registro – conservato e gestito dal medesimo ufficio – trimestralmente vidimato da un funzionario della Prefettura di Bergamo a cura di un messo notificatore comunale.

Art. 13 – L'esecuzione dei contratti pubblici

1. Per garantire la corretta esecuzione dei contratti pubblici nei medesimi devono essere sempre previste delle clausole penali di cui all'articolo 1382 del codice civile da esercitarsi in conseguenza dell'inadempimento, del ritardo o della cattiva esecuzione delle prestazioni contrattuali da far valere sulla cauzione definitiva, se prevista, e/o direttamente sulla controprestazione pecuniaria in sede di apposizione del visto da parte del Responsabile Unico del Procedimento finalizzato alla liquidazione.
2. Per ridurre il contenzioso, in tutti i fogli patti e condizioni o in tutti i capitolati speciali d'appalto deve essere inserita una clausola compromissoria che subordini il ricorso all'Autorità Giudiziaria al previo espletamento di una procedura di arbitrato irrituale di cui all'articolo 808 *ter* del codice di procedura civile in combinato disposto con l'articolo 209 del codice dei contratti pubblici.

3. Per prevenire e contrastare la corruzione, ogni operatore economico per partecipare alle procedure di gara indipendentemente dalla soglia deve sottoscrivere anche digitalmente in ogni sua parte il patto d'integrità approvato dalla Giunta Comunale della Città di Pontida con la propria deliberazione n. 97 del 05.07.2018, salve successive modificazioni e/o integrazioni della medesima deliberazione.
4. Per promuovere la trasparenza e l'accessibilità delle procedure e dei bandi di gara, l'Ufficio Protocollo provvederà tempestivamente alla pubblicazione degli stessi sul sito internet istituzionale dell'Ente nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" e "Bandi di Gara" presenti sulla home-page.
5. Per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, ciascun operatore economico per partecipare alle procedure di gara indipendentemente dalla soglia deve sottoscrivere apposito modello predisposto a cura dell'Ufficio Contratti, pena la revoca dall'aggiudicazione del contratto.
6. Si considerano non apposte tutte le clausole di revisione dei prezzi apposte nei contratti pubblici della Città di Pontida, fatta eccezione per gli affidamenti in house e per le altre previsioni legislative.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al titolo v del codice dei contratti pubblici e alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 09.12.2017 per incentivi alle funzioni tecniche.

Art. 14 – Forniture e servizi sotto soglia caratterizzati dall'elevata ripetitività

1. Il presente regolamento attua le richiamate linee guida n. 4 indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le forniture e i servizi che si classificano ad elevata ripetitività per l'ente e per il cui affidamento si autorizza automaticamente l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo:
 - a) arredi per ufficio, attrezzature per ufficio o per manutenzioni, segnaletica orizzontale e verticale;
 - b) libri, riviste, giornali e/o pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e relativi accessori compresi i dispositivi di protezione individuale per i dipendenti e i tirocinanti, nonché servizi di guardaroba, lavatura, stiratura e riordino di tali capi;
 - g) forniture o servizi necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche oppure ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - h) articoli, materiali e accessori di pulizia, materiali igienico-sanitari, per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - i) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti scolastico-educativi, giochi, legno per panchine ed arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
 - j) bitume, asfalto, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - k) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività e ospitalità in occasione d'eventi organizzati o patrocinati dalla giunta comunale;
 - l) acquisto di contrassegni legali, sigilli, timbri, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - m) materiali e attrezzature per la manutenzione dei beni mobili e immobili in genere, ferramenta e materiale edile, compresi servizi manutenzione edile, elettrica, idraulica, ascensori, verde pubblico;
 - n) acquisto di veicoli, macchine operatrici ed attrezzature funzionali a garantire la continuità e la qualità di tutti i servizi comunali compreso l'acquisto e la manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso e/o altre attrezzature per il servizio della protezione civile comunale;

o) beni informatici hardware e software, programmi informatici, beni o servizi per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, trasmissioni audio e video, nonché l'acquisto di beni e servizi funzionali alla manutenzione o all'implementazione dei servizi informatici comunali;

p) attrezzature da cucina, articoli casalinghi e stoviglie per le mense scolastiche o per i dipendenti;

q) servizi di installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature, anche d'ufficio, di utensili, veicoli, mezzi, impianti, arredi, fotocopiatori, climatizzatori, impianti e apparecchiature telefoniche;

r) servizi di facchinaggio, acquisto di biglietti, prenotazione alberghi, rimborso di pasti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;

s) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compresi biglietti estranei al servizio postale;

t) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici necessari al funzionamento degli uffici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti internet istituzionali dell'Ente, di e-government, degli adempimenti sulla smaterializzazione, aggiornamenti software e servizi di geolocalizzazione;

u) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi sui giornali locali e/o nazionali;

v) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari compresa la locazione per breve tempo di immobili, con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e/o concorsi indetti dall'Amministrazione comunali e per l'attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando non siano disponibili locali del demanio o del patrimonio sufficienti o idonei ad ospitare questi eventi;

w) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, rilegatura e restauro libri e registri;

x) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfezione in genere, derattizzazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque maniera e/o forma alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

y) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, compresa la partecipazione a stage e/o a corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

z) installazione revisione e riparazione di apparecchi e attrezzature antincendio e antifurto, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione civile, dispositivi per la protezione e la sicurezza sul lavoro.

Art. 15 – Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da uno specifico verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale è redatto dal responsabile del settore tecnico o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza ed è iscritto al protocollo generale; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.
3. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il responsabile del settore tecnico o comunque il tecnico dell'amministrazione comunale che per primo accede ai luoghi oppure prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui ai precedenti commi, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti e con le forme di cui al presente regolamento comunale.
4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico da questi incaricato che provvede a informare tempestivamente per iscritto il Sindaco, l'Assessore Delegato ed il Segretario.

5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico comunale nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
6. Il responsabile del settore tecnico redige entro dieci giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
7. Qualora i lavori non conseguano l'approvazione successiva da parte della Giunta Comunale con propria deliberazione, il responsabile del settore tecnico procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita entro trenta giorni dalla seduta.
8. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e, comunque, entro il 31/12.
9. Qualora gli interventi d'urgenza o i lavori di somma urgenza di cui ai precedenti commi siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze del responsabile di settore, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali. Il responsabile di settore provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione.

Art. 16 – Norme finali

1. I contratti sotto soglia cui si applica il presente regolamento comunale sono quelli cui s'applicano i valori soglia di tempo in tempo vigenti così come fissati dal codice e dagli adeguamenti allo stesso.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, s'applicano le norme del Codice degli Appalti Pubblici e le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
3. La Giunta Comunale della Città di Pontida è autorizzata dal Consiglio Comunale della Città di Pontida ad emanare con propria deliberazione disposizioni attuative del presente regolamento in applicazione alla previsione di cui al punto 5.1.1. delle Linee Guida ANAC n. 4, il quale così recita: "Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7; b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento."
4. È espressamente abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento comunale il "Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia", approvato dal Consiglio Comunale della Città di Pontida con la propria deliberazione n. 38 del 30.11.2006 e poi modificato dal Consiglio Comunale della Città di Pontida con la propria deliberazione n. 31 del 28.06.2007.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono altresì abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali approvate in precedenza.
6. Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena sarà dichiarata l'immediata eseguibilità della Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Pontida che ne disponga l'approvazione.
7. Il terzo comma dell'articolo 4 del presente regolamento comunale afferente la programmazione biennale di forniture e/o di servizi si applica a decorrere dall'esercizio economico-finanziario 2019.